**BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI SOGGETTI MAGGIORMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DA COVID-19 PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI 2021 UTENZE DOMESTICHE**

**1 – Oggetto e finalità**

Allo scopo di sostenere i nuclei familiari che si trovano in situazione di disagio economico a seguito dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, l’Amministrazione comunale intende erogare contributi economici straordinari per il pagamento della tassa rifiuti dovuta nell’anno 2021, commisurando il valore di tali contributi alla riduzione reddituale subita nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 in presenza delle condizioni e dei requisiti di cui all’art. 2.

**2 – Destinatari dei contributi - Requisiti di ammissione – Entità del contributo in misura percentuale**

Sono destinatari degli interventi di cui al precedente art. 1, i soggetti residenti nel Comune di Copertino, intestatari di una utenza TARI per abitazione principale, a condizione che dimostrino di:

1. possedere un reddito familiare, con riferimento all’anno 2020, pari o inferiore ad € 50.000,00. Nel calcolo di tale importo si considera il reddito imponibile ai fini IRPEF di ciascun componente il nucleo familiare, così come risulta dall’anagrafe comunale, escluso il reddito derivante dall’abitazione principale e dagli altri immobili (fabbricati e terreni) a patto che gli stessi non siano locati o affittati ad altri soggetti.
2. aver subito, nell’anno 2020, una diminuzione reddituale di almeno il 30% rispetto al precedente anno 2019. Appurato ciò la riduzione TARI, applicabile sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile, opera in percentuale diversa in base ai seguenti scaglioni:

|  |  |
| --- | --- |
| **Riduzione reddituale anno 2020 rispetto anno 2019** | **Riduzione in misura percentuale Parte fissa e parte variabile Tari 2021** |
| dal 30% al 40% | 20% |
| dal 40,01% al 50% | 30% |
| Oltre il 50% | 40% |
| Nessuna riduzione se la contrazione reddituale è inferiore al 30%. | |

Sono pertanto esclusi:

* i soggetti iscritti per utenze domestiche utilizzate come “a disposizione” (ossia abitazioni a disposizione);
* i nuclei familiari con reddito superiore a € 50.000,00;
* nuclei familiari che, pur possedendo un reddito familiare pari o inferiore ad € 50.000,00, hanno subito nel 2020 una contrazione reddituale (rispetto all’anno 2019) inferiore al 30%.

**3 – Modalità di presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio protocollo del Comune di Copertino entro e non oltre le ore 12.30 del 31/08/2021, utilizzando il fac-simile di domanda messo a disposizione dall’ufficio tributi e scaricabile dal sito istituzionale [www.comune.copertino.le.it](http://www.comune.copertino.le.it)

La domanda potrà essere presentata - presso l’Ufficio Protocollo della sede comunale via Malta, 10, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - mediante:

* servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
* consegnata a mano;
* tramite pec alla seguente casella di posta certificata [comunecopertino@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunecopertino@pec.rupar.puglia.it).

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio, farà fede il timbro a calendario apposto sulla domanda dal Protocollo Generale del Comune di Copertino in caso di consegna a mano o, in caso di raccomandata A/R, il timbro di spedizione apposto dall’ufficio postale. In caso di invio tramite PEC farà fede la ricevuta di consegna.

La domanda dovrà essere presentata dal soggetto intestatario della cartella TARI, salvo che sia deceduto, in tale ultimo caso potrà essere presentata da un componente del nucleo familiare unitamente alla domanda di voltura a suo nome.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia delle dichiarazioni dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF ex “modello unico”) anni 2019 e 2020 del richiedente e di ciascun componente familiare titolare di reddito, in modo da consentire all’ufficio tributi di accertare la diminuzione reddituale di cui all’art. 2, nonché copia del documento di identità valido del soggetto sottoscrittore.

Tuttavia, tenuto conto dei termini di scadenza della dichiarazione dei redditi, fissati al 30 settembre (per il modello 730) e al 30 novembre (per il modello Redditi PF), qualora il contribuente (intendendosi con tale espressione il richiedente e/o ciascun componente familiare titolare di reddito), alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, non sia in possesso della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020, potrà comunque chiedere di essere ammesso alla valutazione dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio, riservandosi di presentare tale documentazione appena egli stesso ne sarà in possesso, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi secondo le scadenze fissate per legge.

La domanda non completa della documentazione richiesta, salvo l’ipotesi di ammissione con riserva di cui al punto precedente, o consegnata oltre i termini prescritti è irricevibile.

**4 – Cumulo dei benefici**

Non è possibile cumulare il beneficio di cui al presente bando con il contributo economico di cui all’art. 21 del Regolamento TARI concesso dal comune a favore dei soggetti che versino in condizione di disagio economico-sociale.

A tale proposito, al fine di non recare alcun pregiudizio ai cittadini, se alla data di pubblicazione del bando per la concessione dei contributi di cui **all’art. 21** del Regolamento TARI da parte dei servizi sociali (contributo economico per coloro che versino in situazione di **disagio economico-sociale**), il contribuente non abbia avuto alcun esito positivo circa il contributo economico stanziato con il presente bando (ossia quello spettante a favore di soggetti che versino in situazione di **difficoltà economiche per l’emergenza da covid-19**), lo stesso potrà presentare entrambe le domande, fermo restando che l’ammissione ad uno dei due benefici, esclude l’altro.

**5 – Istruttoria delle domande e formazione dell’elenco degli aventi diritto**

L’Ufficio tributi provvederà al controllo dei requisiti di cui all’art. 2 e, al termine dell’istruttoria, provvederà a stilare una graduatoria degli aventi diritto con l’indicazione della percentuale di riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario. Tale riduzione sarà calcolata sulla cartella TARI che l’ufficio tributi provvederà a recapitare ai contribuenti per l’anno 2021.

Con riferimento ai soggetti che chiederanno di essere ammessi al riconoscimento del beneficio con riserva di presentare successivamente la documentazione attestante la riduzione reddituale, l’ufficio, in attesa di ricevere tali documenti, procederà a sospendere l’emissione della cartella che sarà generata e inviata solo dopo le dovute integrazioni e verifiche.

**6 – Informazioni**

Gli interessati possono chiedere eventuali ed ulteriori informazioni all’ufficio competente – Ufficio Tributi tel. 0832/938332 (sig.ra Gabriella De Nitti) – 334 (sig.ra Stefania Perrone) – 336 (dott.ssa Anna Lisa Tomeo)